

SETTORE AFFARI GENERALI

DECRETO N. 3

IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. n.18/2020

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"
- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti aperti al pubblico;

 il D.P.C.M. dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

ATTESO CHE il D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) all'art. 73 "Semplificazione in materia di organi collegiali" al comma 1 prevede quanto segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente"

VISTI da ultimo:

- il Decreto della Regione Piemonte n.34 del 22.03.2020;
- il D.P.C.M. del 22.03.2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute in data 22.03.2020 con la quale e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

RICORDATO che il Comune di Casale Monferrato è sprovvisto, ad oggi, di apposito Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

- 1. A decorrere dalla data odierna, e fino a diverse disposizioni, le riunioni della Giunta Comunale vengono effettuate in modalità telematica, garantendo la segretezza della seduta, l'identificazione con certezza di tutti i soggetti partecipanti ed il regolare svolgimento delle funzioni di verbalizzazione da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
- 2. A tal fine vengono altresì disposte le seguenti modalità organizzative:
 - i testi delle proposte di deliberazione sono portate a conoscenza dei componenti della Giunta attraverso modalità telematiche;
 - le proposte si ritengono firmate sia che riproducano firme apposte sul documento cartaceo originale, sia che siano state apposte in forma elettronica;
 - nel caso in cui vengano rispettate le condizioni di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, la Giunta si considererà tenuta a tutti gli effetti di legge presso la Sede comunale e le modalità di svolgimento della seduta risulteranno chiaramente dal verbale.

- l'apposizione della firma del Presidente o di chi presiede la seduta sul documento approvato avviene in forma digitale;
- le ordinarie modalità di svolgimento e funzionamento dei lavori della Giunta sono adeguate alle presenti disposizioni urgenti e transitorie.
- 3. Di dare mandato ai Servizi Informatici dell'Ente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici; finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente decreto.

Casale Monferrato, 26.03.2020

IL SINDACO

Rederico Riboldi